

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1319)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 30 novembre 1960 (V. Stampato n. 2591)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

**e col Ministro della Marina Mercantile**

(JERVOLINO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 3 DICEMBRE 1960

### Trattamento economico al personale imbarcato su navi militari e mercantili all'estero

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

Al personale imbarcato su navi militari che tocchino porti esteri è corrisposto un assegno giornaliero in lire italiane pari alla indennità di missione per l'estero, prevista a seconda del grado o qualifica e del Paese, ridotta ad un quarto.

Qualora l'indennità di missione di cui al precedente comma sia fissata in valuta estera, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, si procede alla

conversione in lire italiane dell'indennità stessa applicando il cambio ufficiale del giorno in cui la nave lascia l'ultimo porto italiano.

L'assegno previsto dal presente articolo spetta dal giorno di arrivo della nave nel porto estero fino al giorno, compreso, di partenza dal porto stesso.

##### Art. 2.

L'assegno previsto dall'articolo 1 compete altresì al personale imbarcato su navi mercantili, ai sensi del regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e

del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2319, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 245, il regio decreto 22 settembre 1939, n. 1636, e il decreto luogotenenziale 5 novembre 1944, n. 424, sono abrogati. Il soprassoldo previsto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2319 e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 4.

All'onere annuo presunto di lire 40.218.000 derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 148 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario.

Per gli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione di fondi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.